



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2

15033 Casale Monferrato (AL)

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Concessione congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 e s.m.i. – dipendente a tempo indeterminato G.L.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AREA PERSONALE

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/03/2011;

Vista la nota registrata con prot. n. 114902 del 30.12.2014, con cui G.L., dipendente a tempo indeterminato, ha chiesto di fruire di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i., per assistere il familiare, convivente, disabile in situazione di gravità, nei seguenti periodi:

05 – 07 – 12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 28 gennaio 2015
02 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 23 – 24 – 25 febbraio 2015
02 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 23 – 24 – 25 – 30 – 31 marzo 2015
01 – 07 – 08 – 13 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 27 – 28 – 29 aprile 2015
04 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27 maggio 2015
01 – 03 – 08 – 09 – 10 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 29 – 30 giugno 2015
per complessivi gg. 74

Dato atto che, per intervenuta malattia del dipendente di cui trattasi, si rende necessario revocare il congedo di cui trattasi, relativamente ai giorni 10 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 settembre 2014, già concesso con determinazione n. 2014/318 del 01.07.2014,

Richiamato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 53, dell'8 marzo 2000), come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, che prevede "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1 del presente decreto.

Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti

economici di maternità. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. ”;

Vista la Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 con cui la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

Dato atto che risulta depositato agli atti il verbale della Commissione Medica ASL AL, che in data 27.03.2012 ha accertato nei confronti del familiare di cui agli atti l'handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e che il richiedente è l'unica persona ad usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 della succitata legge per assistere tale soggetto;

Vista la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la piena conoscenza dell'assenza del dipendente G.L. da parte della Direzione Professioni Sanitarie;

Considerato che nei confronti del dipendente in parola con precedenti provvedimenti, tenuto conto di quanto sopra, è stato disposto il riconoscimento di congedo ai sensi della citata normativa per complessivi gg. 655, si dà atto che con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, c. 2, L. 8 marzo 2000, n. 53;

Vista la circolare n. 1 del 03.02.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce, tra l'altro, indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro pubblico e privato in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità grave;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, atteso il ricorrere dei presupposti di cui alla sopra citata norma, di concedere a G.L. i sottoindicati periodi di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., dando atto che durante tali periodi di congedo lo stesso ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che detti periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa, precisando che la somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale rivalutatosi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l'anno 2015 non ancora determinato):

05 – 07 – 12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 28 gennaio 2015

02 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 23 – 24 – 25 febbraio 2015

02 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 23 – 24 – 25 – 30 – 31 marzo 2015

01 – 07 – 08 – 13 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 27 – 28 – 29 aprile 2015

04 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27 maggio 2015

01 – 03 – 08 – 09 – 10 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 29 – 30 giugno 2015

per complessivi gg. 74

Ritenuto che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante la decorrenza del congedo richiesto;

DETERMINA

1) di concedere a G.L., dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, i sottoindicati periodi di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., per assistere il familiare, convivente, disabile in situazione di gravità:

05 - 07 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 - 28 gennaio 2015

02 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 febbraio 2015

02 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 - 30 - 31 marzo 2015

01 - 07 - 08 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 27 - 28 - 29 aprile 2015

04 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 maggio 2015

01 - 03 - 08 - 09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24 - 29 - 30 giugno 2015

per complessivi gg. 74

2) di prendere atto della revoca del congedo concesso ai sensi della citata normativa al dipendente G.L., giusta determinazione n. 2014/318 del 01.07.2014, limitatamente ai giorni 10 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 24 settembre 2014, per intervenuta malattia;

3) di dare atto che durante i predetti periodi di congedo il dipendente G.L. ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa, precisando che la somma complessivamente spettante (per retribuzione e contribuzione figurativa) non può in ogni caso superare in un anno un massimale rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l'anno 2015 non ancora determinato);

4) di dare atto che i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

5) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento è previsto sui conti 3.10.06.20 e 3.10.06.26 del competente bilancio;

6) di fare obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero determinare la decadenza dal diritto;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, alla luce delle motivazioni esposte in premessa.

* * * * *

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione